



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento



ZAMBANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Adozione del Regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di Terre d'Adige.

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di ottobre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

| | | ASSENTE | |
|----------------------|---------------|---------|----------|
| | | giust. | ingiust. |
| DALLASERRA Vanda | - Presidente | | |
| BONADIMAN Luca | - Consigliere | | |
| CASET Maria Rita | - Consigliere | X | |
| CASTELLAN Katia | - Consigliere | | |
| CHISTÉ Alessio | - Consigliere | | |
| CHISTÉ Gabriele | - Consigliere | | |
| COVA Tullio | - Consigliere | | |
| DEVIGILI Christian | - Consigliere | | |
| FILIPPOZZI Christian | - Consigliere | | |
| GASPERI Giulia | - Consigliere | | |
| MOSER Davide | - Consigliere | | |
| PIAZZERA Chiara | - Consigliere | X | |
| PILATI Giacomo | - Consigliere | | |
| RONCADOR Roberto | - Consigliere | X | |
| TASIN Renato | - Sindaco | | |
| VALER Joseph | - Consigliere | | |
| ZADRA Sergio | - Consigliere | X | |
| ZENI Marco | - Consigliere | | |

Assiste il Segretario Comunale Sabrina SETTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Vanda DALLASERRA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Pareri istruttori resi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Oggetto: Adozione del Regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di Terre d'Adige.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla proposta di provvedimento richiamata in oggetto, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e sulla correttezza dell'azione amministrativa.

Terre d'Adige, 21/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Sabrina Setti)

Viene esaminata la proposta riguardante l'oggetto, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della struttura competente per l'istruttoria, acquisito ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018. La presente non necessita dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Premessa:

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito indicato brevemente «RGPD»] rappresenta il nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati applicabile dal 25 maggio 2018.

La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell'Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori -pubblici o privati che siano-, che trattano dati, di ottemperare alle nuove prescrizioni europee.

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51 ha dato attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

Il Garante per la protezione dei dati personali [di seguito «Garante»] è l'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla *privacy* [legge 675/1996], poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali [d.lg. 196/2003], di seguito «Codice», come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il quale agisce quale Autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del RGPD [articolo 51].

Il trattamento dei dati effettuato attraverso un impianto di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e delle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 [disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it -doc.web n. 1712680- pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010], dove si rappresenta che i Comuni, in qualità di titolari del trattamento, possono, nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità, rilevare immagini mediante sistemi di videosorveglianza per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, quali, ad esempio, la tutela della sicurezza urbana, l'attività di controllo sul deposito dei rifiuti, nonché l'accertamento delle violazioni del Codice della strada. Il provvedimento determina tra l'altro, nell'ambito degli specifici adempimenti previsti, le prescrizioni relative alla designazione dei soggetti responsabili o incaricati del trattamento e all'adozione delle misure minime di sicurezza e le indicazioni in materia di informativa agli interessati.

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili; ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. L'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto *principio di minimizzazione* dei dati

riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Nel 2020 il Comitato Europeo per la Protezione dei dati ha adottato le «Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video» allo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del RGPD in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa appunto la videosorveglianza.

La sorveglianza sistematica e automatizzata di uno spazio specifico con mezzi ottici o audiovisivi, per lo più a scopo di protezione della proprietà o per proteggere la vita e la salute delle persone, è divenuta un fenomeno significativo dei nostri giorni. Questa attività comporta la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche o audiovisive su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici. Il rischio potenziale di un uso improprio dei dati acquisiti aumenta in rapporto alla dimensione dello spazio monitorato e al numero di persone che lo frequentano. Ciò si riflette nel RGPD all'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), che impone l'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati [«DPIA»] in caso di sorveglianza sistematica su vasta scala di un'area accessibile al pubblico, e all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), che impone ai responsabili del trattamento di designare un responsabile della protezione dei dati se la tipologia di trattamento, per sua natura, richiede il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati.

Tuttavia, il regolamento non si applica al trattamento di dati che non hanno alcun riferimento a una persona, ad esempio se una persona non può essere identificata, direttamente o indirettamente.

E' chiaro che la videosorveglianza è diventata un sistema ad alte prestazioni grazie alla crescente applicazione di analisi video intelligenti. Queste tecniche possono essere più o meno intrusive [da tecnologie biometriche complesse a semplici algoritmi di conteggio]. Le questioni relative alla protezione dei dati sollevate nelle diverse situazioni possono essere diverse, così come l'analisi giuridica riferita all'utilizzo dell'una o dell'altra di queste tecnologie.

Inoltre, la videosorveglianza non è di per sé indispensabile se esistono altri mezzi per raggiungere lo scopo che ci si prefigge.

In base al principio di responsabilizzazione [articolo 5 comma 2 RGPD], spetta al titolare del trattamento [azienda, pubblica amministrazione, professionista, ecc.] valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. E' sempre in capo al titolare del trattamento la valutazione dei presupposti per una «DPIA» prima di iniziare il trattamento.

Relazione:

Con L.R. 19 ottobre 2016, nr. 12, il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige procedeva, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21.10.1963, nr. 29, all'istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige, mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, a decorrere dal 1° gennaio 2019. La circoscrizione territoriale del Comune di Terre d'Adige è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana e, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, il Comune di Terre d'Adige subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Nave San Rocco e Zambana.

Già nel 2016 l'Amministrazione comunale del cessato Comune di Zambana aveva promosso e intrapreso un percorso teso a incrementare il livello di sicurezza della comunità locale attraverso la predisposizione di un sistema di videosorveglianza di aree e siti comunali volto a monitorare il territorio attraverso le principali vie d'accesso e con le finalità di migliorare la percezione di sicurezza

dei cittadini, promuovere il rispetto del decoro urbano e contrastare ove possibile ogni forma di illegalità nel territorio.

In sintesi, un sistema di videosorveglianza appositamente progettato e modulare per eventuali integrazioni consente di monitorare sia il territorio -laddove risultano inefficienti altri tipi di misure- sia il flusso veicolare in entrata e in uscita dei centri abitati e permette inoltre:

- di attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- di ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione e permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- di vigilare sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- di attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

Con deliberazione della Giunta comunale di Zambana n. 167 del 17.11.2016 si approvava in linea tecnica il progetto di realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza, le cui caratteristiche [apparecchi di ripresa a telecamere fisse e unità di registrazione] rispecchiavano le prescrizioni contenute nel documento tecnico allegato alla suindicata circolare del Commissariato del Governo datata 6 marzo 2012.

Il sistema è stato successivamente implementato, giuste deliberazioni della Giunta comunale di Zambana n. 212 del 31.12.2018 e, in ultimo, la n. 200 del 17.12.2020, esecutive.

Con propria deliberazione n. 14 del 26.04.2017 il Consiglio comunale del cessato Comune di Zambana ha approvato il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza di Zambana [composto di 23 articoli], al fine di svolgere le proprie funzioni istituzionali, tra le quali: la tutela della sicurezza urbana, l'attività di controllo sul deposito dei rifiuti -essendosi rivelato non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi-, l'accertamento delle violazioni al Codice della strada. Il testo del Regolamento tiene conto delle prescrizioni relative alla designazione dei soggetti responsabili o incaricati del trattamento dei dati, all'adozione delle misure minime di sicurezza e alle indicazioni in materia di informativa agli interessati, anche in riferimento alle ipotesi di collegamenti con le Forze di polizia.

All'adozione del Regolamento testé approvato è seguita la procedura di rito:

- la trasmissione del Regolamento al Garante per la protezione dei dati personali [protocollo del Comune di Zambana n. 2344 del 18.05.2017];
- la trasmissione del Regolamento, ai fini della sua valutazione, al Comitato di coordinamento delle Forze di polizia [protocollo del Comune di Zambana n. 4581 del 12.09.2017], che ne ha approvato i contenuti, giusta comunicazione proc. n. 2017/2613/Area I, protocollo municipale n. 6157 del 06.12.2017;
- l'adozione del «Disciplinare per la videosorveglianza e il controllo del territorio del Comune di Zambana», nel testo approvato con deliberazione della Giunta comunale di Zambana n. 79 del 22.06.2017, il cui Allegato, documento parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, individua gli impianti installati nel territorio comunale, le loro caratteristiche e le modalità di utilizzazione;
- la pubblicazione del Regolamento e del Disciplinare sul sito *web* istituzionale dell'Ente.

A fronte dell'avvenuta fusione dei Comuni di Nave San Rocco e di Zambana è necessario ora approvare il nuovo testo del «Regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di Terre d'Adige», che tiene conto della nuova conformazione del territorio comunale e della vigente normativa con specifico riferimento al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'attività della videosorveglianza.

Lo schema di Regolamento che disciplina la gestione del sistema di videosorveglianza è composto n. 19 articoli, da 1 a 19, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. In particolare vengono regolati i seguenti aspetti dell'attività di videosorveglianza:

- i principi generali applicabili e le prescrizioni da essi derivanti con specifico riferimento al trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di videosorveglianza;
- la definizione dei soggetti preposti: Titolare, Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e Incaricati del trattamento;
- le finalità istituzionali e le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti;
- la determinazione delle forme di informativa agli interessati e delle misure di sicurezza da adottare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ciò premesso e considerato;

Ricordato che:

- l'installazione del sistema di videosorveglianza territoriale a suo tempo attuata rientra tra gli interventi preventivi -citati nel documento tecnico di riferimento indicato in premessa- «da cui traspare la dimensione plurale e relazione del concetto di sicurezza frutto della collaborazione tra istituzioni. La sicurezza integrata, in tal senso, può essere declinata nella ricerca di nuove forme di cooperazione e coordinamento nell'ambito della sfera della prevenzione, rivolte a soddisfare, nella particolare dimensione locale, l'esigenza di sicurezza e di tutela del cittadino [...]. La cooperazione tra Forze di polizia e Polizia locale, e più in generale la nuova domanda di sicurezza integrata, può trovare nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una possibile richiesta e contribuire ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza [...]»;
- le disposizioni legislative pongono in capo ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidate ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria;
- le linee guida per i comuni in materia di videosorveglianza, la cui predisposizione e diramazione è stata curata dall'ANCI e realizzata e pubblicata d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, confermano che «[...] in un'ottica di collaborazione tra le istituzioni in materia di sicurezza e di coinvolgimento delle autorità locali di pubblica sicurezza, ogni nuova installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni debba passare l'esame preliminare del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» [CPOSP];
- il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» [CPOSP] assume un ruolo essenziale per le progettualità finalizzate alla sicurezza urbana. Esso consiste in un Tavolo di lavoro permanente costituito da rappresentanti delle Forze di polizia, dalle competenti articolazioni dipartimentali, da ANCI e dai Comuni di volta in volta interessati alle tematiche da affrontare, cui sono in capo compiti di consulenza, orientamento e aggiornamento tecnologico delle caratteristiche dei sistemi alle quali gli impianti di videosorveglianza devono corrispondere per un utilizzo funzionale delle immagini. L'attività di valutazione tiene conto sia delle dimensioni del contesto territoriale, dell'andamento degli indici di delittuosità, del contesto ambientale e della percezione di sicurezza in rapporto a una serie di fattispecie situazionali, sia della possibilità del ricorso a strumenti di intervento alternativi [ordinanza sindacale], come valida opzione all'utilizzazione della videosorveglianza. In sintesi il sistema di videosorveglianza deve poter trovare rispondenza e giustificazione all'interno di una politica integrata di sicurezza ed essere coerente con le altre risposte messe in atto localmente. Il documento tecnico annesso alla

direttiva specifica le caratteristiche tecniche dei dispositivi e del sistema di gestione e trasporto delle informazioni acquisite;

Richiamati in particolare:

- il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 [1712680] e le successive circolari ministeriali;
- la circolare del Commissariato del Governo per la provincia di Trento n. 2010/3185/14704/Area I del 10 agosto 2010 e il successivo documento tecnico di riferimento comunicato con la successiva nota del 6 marzo 2012, prot. n. 2012/1063/4288/Area I, contenente la direttiva sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale e le relative linee guida;

Preso atto che l'attuale consistenza del sistema di videosorveglianza del territorio comunale [abitati di Zambana e di Nave San Rocco] controlla complessivamente n. 12 siti equipaggiati con telecamera e controllabili in tempo reale;

Considerato che l'adozione del Regolamento in parola rientra nell'articolo 6 comma 1 lettera e) del RGPD [Necessità allo scopo di eseguire un compito nell'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento], trova dunque fondamento nel principio della liceità, avente l'obiettivo di «salute e sicurezza», e tiene conto degli obblighi previsti dal RGPD e dei diritti degli interessati;

Udita la relazione nei termini di cui in premessa;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta, in atti;

Visti:

- il Regolamento europeo 2016/679;
- il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.;
- le disposizioni contenute nei Decreti legislativi attuativi: 10 agosto 2018, n. 101 e 18 maggio 2018, n. 151;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 8 aprile 2010 [numero 1712680];
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 05.03.2020;
- la propria deliberazione n. 5 del 24.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024, la Nota integrativa e il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Visto il seguente parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, cui è allegato in copia in copia:

- dal Segretario comunale, quale Responsabile della struttura competente, sulla regolarità tecnica del presente atto;

Preso atto che la proposta di deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria né sul patrimonio del Comune e pertanto non necessita dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2;

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente sig.a Vanda Dallaserra, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

su 14 Consiglieri presenti e votanti, voti favorevoli: 14, contrari: 0, astenuti: 0;

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espone in premessa e in relazione, il Regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di Terre d'Adige, che si compone di n. 19 articoli, da n. 1 a n. 19, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. DI IMPEGNARE la Giunta comunale ad aggiornare il Disciplinare-programma e il relativo Allegato, che individuano gli impianti installati nel territorio comunale, le loro caratteristiche e le modalità di utilizzazione;
3. DI DARE atto che la presente deliberazione non ha contenuti di rilevanza contabile;
4. DI DARE evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
5. DI DARE atto che la presente deliberazione diventa esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE
Provincia di Trento



ZAMBANA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI TERRE D'ADIGE**

- **Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28.10.2022: adozione**

Il Presidente del Consiglio comunale
Vanda Dallaserra

Il Segretario comunale
Sabrina Setti

CAPO I
PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali se per la loro qualità e per le loro caratteristiche consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Per il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza si applicano le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della videosorveglianza nel territorio comunale di Terre d'Adige si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche e in conformità alla normativa vigente. Si rinvia in particolare al Regolamento europeo 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi attuativi: 10 agosto 2018, n. 101 [protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali], 18 maggio 2018, n. 151 [protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati], al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 8 aprile 2010 [numero 1712680].

Articolo 2 – Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali:
 - principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [articolo 6 comma 1 lettera c) Regolamento UE 2016/679] ovvero eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento [articolo 6 comma 1 lettera c) Regolamento UE 2016/679];

- principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi;
- principio di proporzionalità: nel temperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e le abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime [articolo 5 del Regolamento UE 2016/679]. Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri Enti. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.

2. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;
- d) i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- e) i dati sono trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adatte, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali [«integrità e riservatezza»].

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per «banca dati», il complesso di dati personali raccolti e conservati presso il Comune di Terre d'Adige e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto;
- b) per «trattamento», tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati personali;
- c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per «titolare», l'Ente Comune di Terre d'Adige, nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per «designato per la gestione del sistema di videosorveglianza», la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare ovvero dal designato;
- g) per «interessato», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per «dato anonimo», il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- k) per «informativa semplificata», l'informazione resa mediante apposizione di cartellonistica riportante riferimenti grafici, simboli, diciture ecc., da apporre nelle immediate vicinanze dei dispositivi, indicante che si sta per accedere a una area videosorvegliata;

- l) per «informativa completa», l'informazione contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 resa disponibile sul sito internet del Comune;
- m) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per «Regolamento 2016/679», il Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- o) per «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Terre d'Adige.

Articolo 5 - Caratteristiche dell'impianto

1. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza si rimanda al disciplinare tecnico [«Disciplinare-programma»] la cui approvazione è in capo alla Giunta comunale.

Articolo 6 - Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa «minima», indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita e installato in prossimità dell'area di riferimento.
2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
3. Sul sito internet del Comune è resa disponibile l'informazione contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 [«informativa completa»].

CAPO II

SOGGETTI

Articolo 7 – Titolare, Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e Incaricati del trattamento

1. Il Comune di Terre d'Adige è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Compete al Comune di Terre d'Adige, legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
3. Compete al Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto e in numero limitato le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
4. Il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia e dalle disposizioni del Regolamento.
5. Il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli Incaricati devono essere analiticamente specificati.
7. Il Titolare del trattamento, rappresentato dal Sindaco pro-tempore:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i Responsabili della gestione tecnica del sistema di videosorveglianza e il Designato al trattamento dei dati personali acquisiti, assegnandone specificatamente compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
8. Il Designato al trattamento dei dati personali:

- a) provvede a nominare, in numero limitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, gli Incaricati al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e alla visione delle registrazioni, assegnandone specificatamente compiti e responsabilità.
- b) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti;
- c) fornisce disposizioni agli Incaricati del trattamento per la corretta conservazione delle credenziali di accesso.

9. Gli Incaricati al trattamento dei dati personali:

- a) sono nominati tra i dipendenti in servizio presso il Comune Terre d'Adige e nell'ambito del servizio associato di Polizia locale;
- b) prima dell'utilizzo degli impianti, vengono istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa e sul presente Regolamento.

CAPO III

FINALITÀ ISTITUZIONALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 8 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o all'esercizio di pubblici poteri del Comune di Terre d'Adige, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il trattamento di dati personali tramite l'utilizzo della videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - aumentare il livello di sicurezza urbana, intesa come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita sociale;
 - prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di «sicurezza urbana» di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
 - contestare violazioni amministrative, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa;
 - creare uno strumento attivo di protezione civile;
 - monitorare e controllare il traffico in aree strategiche.
3. La possibilità di disporre in tempo reale di dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione complementare a servizio dei compiti istituzionali in capo alle Forze di polizia. Attraverso l'azione del sistema di videosorveglianza si persegue l'intento di tutelare i cittadini e il patrimonio comunale e di elevare il grado di sicurezza nei siti nevralgici del territorio.
4. Il sistema di videosorveglianza consente in particolare di:
 - attivare misure di prevenzione dei reati e di tutela della pubblica sicurezza del territorio comunale;
 - ricostruire la dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione e consentire un pronto intervento della Polizia locale e delle Forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;

- monitorare i flussi del pubblico traffico [comprese la lettura delle targhe e la rilevazione di possibili violazioni al Codice della strada per l'eventuale invio di personale di polizia stradale per le contestazioni delle violazioni], anche al fine di consentire l'adozione tempestiva di idonee contromisure;
 - eseguire la funzione di strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - eseguire la funzione di strumento dissuasivo dell'abbandono dei rifiuti non autorizzati.
5. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.
6. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono stabilite in modo da registrare le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Articolo 9 - Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 8 comma 1 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
2. In applicazione del principio di proporzionalità la conservazione dei dati è commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità da perseguire.
3. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere ipotizzato e valutato dal Titolare come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta in relazione a un'attività investigativa in corso.

4. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'articolo 32 del Regolamento europeo 2016/679 e all'articolo 34 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Designato del trattamento dei dati, agli Incaricati nominati o agli Incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Designato.

Articolo 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Titolare o al Designato, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Articolo 11 – Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative a incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

Articolo 12 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 1.

Articolo 13 - Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel presente Regolamento, con proprio provvedimento adotta il «Disciplinare-programma» per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare-programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione dei medesimi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

3. Il Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo.

Articolo 14 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati [articolo 35 Regolamento UE 2016/679]

1. Il trattamento dei dati oggetto del presente Regolamento configura una «valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» [lettera c) dell'articolo 35] avente la finalità di valutare i rischi e individuare/implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo i medesimi.
2. Sulla valutazione di cui al paragrafo precedente, svolta dal Titolare, viene acquisito il parere di conformità del Responsabile della protezione dei dati.

CAPO IV
MISURE DI SICUREZZA E PUBBLICITÀ

Art. 15 - Sicurezza dei dati personali

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, che riducono al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comune di Terre d'Adige. Agli stessi possono accedere esclusivamente i soggetti individuati all'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 16 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Articolo 17 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 18 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e a ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Vanda Dallaserra

Il Segretario Comunale
F.to Sabrina Setti

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 07/11/2022.

Il Segretario Comunale
F.to Sabrina Setti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Terre d'Adige li, 07/11/2022

Il Segretario Comunale
Sabrina Setti

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 07/11/2022 senza opposizioni.

Il Segretario Comunale
Sabrina Setti

Deliberazione divenuta esecutiva il 18/11/2022 ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale
Sabrina Setti
